



COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)



Ordinanza n.17/2020

CHIUSURA DELLE AREE GIOCHI PRESENTI NEI PARCHI E NEI GIARDINI PUBBLICI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Richiamato l'art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM del 17 maggio 2020 nel quale si dispone che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

Considerato che il rinvio dell'articolo 1 comma 1 lettera c) del dpcm al protocollo di sicurezza (allegato 8) pone un serie di compiti a carico dei Comuni che risultano inattuabili. In particolare si fa riferimento all'obbligo di eseguire “controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature con pulizia approfondita e frequente delle superficie più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro, oltre alla supervisione sull'utilizzo delle mascherine per tutti i bambini di età superiore ai 3 anni”;

Ritenuto che tali previsioni risultano inattuabili.

Ritenuto necessario realizzare una compiuta azione di prevenzione che impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Richiamato l'art. 1 comma 9 del D.L 33/2020 che dispone che il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile

assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Dlgs 267/2000 ed in particolare l'art. 50

ORDINA

Il divieto di accesso al pubblico a tutte le **aree giochi** presenti nelle aree a verde pubbliche (parchi e giardini pubblici) del territorio comunale.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la verifica dell'ottemperanza;
- la trasmissione del presente provvedimento al settore lavori pubblici per provvedere alla chiusura dei parchi;
- la trasmissione alla locale stazione dei Carabinieri per informativa e per quanto di competenza;

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Il Sindaco del Comune di Pelago
F.to Dott. Nicola Povoleri